

BENI PUBBLICI: C.G.A. Sicilia, sezione giurisdizionale, Sentenza 11 luglio 2025, n. 545.

Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Vincolo di destinazione scolastica – Mancata utilizzazione – Cessazione della destinazione - Ammissibilità.

Il vincolo di destinazione scolastica di un immobile può venire meno, oltre che per effetto dell'intervenuta intesa in tal senso tra i soggetti competenti a esprimerla (comune, provincia, provveditorato agli studi), anche allorquando per lungo termine il cespite, già destinato a edificio scolastico, sia rimasto privo di fatto di ogni pertinente utilizzazione senza una ragionevole giustificazione oggettiva e, al contempo, versi in condizioni di obiettivo degrado: in tale contesto, l'ente proprietario del bene può dichiarare l'intervenuta cessazione della destinazione a scuola del proprio immobile. (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2024, n. 7473; sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2980.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la Consigliera Paola La Ganga e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto:

- il ricorso introduttivo per l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 13 del 25 gennaio 2022, con la quale il Comune di Enna ha preso atto della cessazione della destinazione a uso scolastico dell'immobile di proprietà comunale sito in Enna, via Valverde, già assegnato in uso gratuito all'Ente ricorrente;

- il ricorso per motivi aggiunti avverso l'ordinanza n. 2 del 19 aprile 2022 con la quale il Dirigente dell'Area 2 del Comune di Enna ha ingiunto al Libero Consorzio Comunale di Enna il rilascio dell'immobile di proprietà comunale sito in Enna, via Valverde, censito al N.C.E.U., al fg. 39/N, part. 611, ex sede dell'istituto magistrale "D. Alighieri", in quanto asseritamente «*detenuto di fatto e senza legittimo titolo per la cessazione della destinazione ad uso scolastico...*».

2. L'appellante espone che il Comune di Enna, con delibera di G.M. n. 198 del 29 aprile 1999 ha affidato in uso gratuito al Libero Consorzio Comunale di Enna il suddetto immobile destinato ad accogliere la sede dell'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" (poi I.I.S. "Napoleone Colajanni", che comprende il Liceo delle Scienze Umane e Musicale "Dante Alighieri") per cui tra le parti è stata sottoscritta una convenzione che prevedeva, tra l'altro, il trasferimento in uso gratuito dei fabbricati alla Provincia e l'assunzione a carico di quest'ultima degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento e adeguamento alle norme vigenti e di eventuale ristrutturazione.

A partire dal 31 dicembre 2001 l'immobile è stato interessato da lavori di ampliamento dell'originario plesso e di adeguamento sismico (lavori iniziati nel 2016): tali ultimi lavori hanno reso indispensabile disporre la chiusura dell'edificio scolastico, che è stato temporaneamente trasferito in altro immobile sito in Enna Bassa, via Salvatore Ingrà n. 4, all'esplicito fine di «... *salvaguardare l'incolumità di persone e cose e di consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dell'immobile*».

Inoltre, ulteriori interventi di rifunionalizzazione necessari per la stabilità sismica e la conseguente agibilità dell'immobile sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e, da ultimo, nel piano triennale dei LL.PP. del 2022/2024.

Il Comune di Enna, pur consapevole di detti lavori, il 25 gennaio 2022 ha "preso atto" della cessazione della destinazione a uso scolastico dell'immobile a seguito del trasferimento dell'istituto e, con nota del 28 gennaio 2022, prot. n. 1709, ha invitato il ricorrente a liberare l'immobile, fissando per la riconsegna la data del 4 febbraio 2022.

Il Libero Consorzio ha impugnato la deliberazione di G.M. n. 13/2022 dinanzi il T.A.R. Catania.

In corso di causa il Comune di Enna ha esercitato il potere di autotutela possessoria di cui all'art. 823, comma 2, c.c., adottando l'ordinanza dirigenziale n. 2/2022 di rilascio del bene, provvedimento questo che è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Con la sentenza appellata il T.a.r. ha rigettato il ricorso principale ritenendo che l'immobile in oggetto, già adibito a sede del liceo magistrale, sia stato ceduto dal Comune al Libero Consorzio in comodato d'uso gratuito per destinarlo a uso scolastico e che venuta meno detta destinazione l'ente proprietario abbia legittimamente agito per la restituzione dell'immobile.

Il T.a.r. ha respinto anche il ricorso per motivi aggiunti ritenendo che l'Amministrazione comunale abbia fatto corretto uso del potere di autotutela esecutiva, considerata la sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti applicativi di cui all'art. 823 c.c..

3. L'appello è affidato ai seguenti motivi.

I) «*violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della l. 23/1996 e dell'art. 139, comma 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998 - Violazione degli artt. 7 e 14 della l. 241/1990 e degli artt. 8 e 15 della l.r. 10/1991 - Violazione dei principi di efficienza e buona amministrazione di cui all'art. 97 cost. - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, nonché per difetto di istruttoria e erroneità della motivazione*».

Viene dedotto che l'art. 8 della l. n. 23/1996 imprime un vincolo ineliminabile di destinazione scolastica il quale può essere revocato "solo" d'intesa con l'Ente territorialmente competente per gli altri ordini di Scuola e con il Provveditore agli Studi, intesa che, nel caso di specie, sarebbe mancata, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

È infatti mancato l'assenso dell'amministrazione scolastica, né il comune ha avviato, al fine di rientrare nella piena disponibilità dell'immobile, la conferenza dei servizi che, ai sensi del secondo comma dell' art. 14 della legge n. 241 del 1990, deve essere indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga entro i 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente a rilasciarli, della relativa richiesta.

II) «Nullità del provvedimento di rilascio perché adottato in carenza di potere - Violazione e falsa applicazione dell'art. 823, comma 2, c.c. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica».

La sentenza, ritenendo che il Comune abbia fatto corretto uso del potere di autotutela esecutiva, ha errato per non aver considerato che detto potere sia esercitabile solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della pubblica amministrazione.

Inoltre parte appellante, poiché l'occupazione dell'immobile all'origine non era abusiva, ritiene che manchi nel caso di specie un presupposto indispensabile per esercitare il potere di autotutela possessoria.

4. Il Comune appellato si è costituito eccependo, con memoria ex art. 73 c.p.a., preliminarmente il difetto di giurisdizione, quindi la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cpc..

Il Comune ritiene, infatti, che *«poiché l'immobile è stato riconsegnato, oggi il diritto di proprietà, il possesso e la detenzione dell'edificio risiedono tutti in capo al Comune di Enna ed essendo il "possesso" una situazione di fatto l'eventuale annullamento degli atti che hanno condotto a tale nuova situazione di fatto non determinerebbe alcuna conseguenza in quanto, difettando in capo all'ex Provincia ogni potere autoesecutorio su beni altrui ogni pretesa sul contratto di "comodato" dovrebbe essere sottoposta alla valutazione dell'AGO»*.

Nel merito rileva l'infondatezza del ricorso essendo corretta la sentenza appellata.

5. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune.

Com'è noto, per i beni del demanio pubblico l'art. 823 c.c. (rubricato *“Condizione giuridica del demanio pubblico”*) dispone, al comma 2, che spetta alla P.A. la tutela dei beni che ne fanno parte: ne deriva che, a tale fine, la P.A. può sia agire in via amministrativa (ad esempio, ricorrendo all'autotutela possessoria o adottando atti amministrativi d'ingiunzione al rilascio), sia avvalersi degli ordinari mezzi civilistici per la difesa della proprietà e del possesso.

Agire a mezzo dello strumento privatistico, piuttosto che di quello pubblicistico, influisce inevitabilmente sulla giurisdizione: invero, laddove l'Amministrazione scelga di avvalersi degli strumenti del diritto comune, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario; viceversa, l'esercizio del potere di autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, c.c. rientra nella cognizione del giudice amministrativo, in quanto l'utilizzo stesso di detto strumento, traducendosi in un provvedimento amministrativo *ex se* idoneo a incidere nella sfera giuridica del soggetto destinatario, implica una valutazione motivata (e sindacabile in giudizio) circa l'interesse pubblico al ripristino dell'utilizzazione collettiva del bene, nonché, soprattutto, il sorgere di una situazione di interesse legittimo in capo al destinatario del provvedimento di autotutela.

Nel caso in esame, in cui il Comune di Enna si è avvalso dell'autotutela possessoria, sussiste pertanto la giurisdizione amministrativa.

7. Nodo principale della vicenda in esame è quello di verificare se il Comune, proprietario di un immobile destinato a sede di istituto scolastico e scuola di istruzione secondaria superiore e assegnato, secondo la normativa vigente, in uso gratuito all'ente provinciale, possa revocare autonomamente detta assegnazione assumendo che sia cessata *per facta concludentia* la destinazione scolastica.

L'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "*Norme per l'edilizia scolastica*", per quanto qui rileva, al primo comma dispone: «*Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione*». Il successivo comma settimo, prevede che «*Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche*»; al comma dieci è previsto che «*Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi*».

Il comma nono stabilisce che «*Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale*

trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4».

Il primo comma del richiamato art. 3, infine, prevede che: *«In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:*

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali».

Analogamente, l'art. 139, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 112/1998, recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, prevede che *«Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: (...) d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche».*

Richiamato il quadro normativo di rilievo e venendo al caso in esame il Collegio ritiene che l'operato del Comune di Enna sia legittimo.

Il Comune di Enna con gli atti impugnati ha dapprima preso atto – secondo la propria tesi, su cui si tornerà – dell'avvenuta cessazione della destinazione a uso scolastico dell'immobile di sua proprietà assegnato in uso gratuito all'Ente appellante e, su tale assunto, ha poi ingiunto a quest'ultimo il rilascio dell'immobile, ritenendo che lo stesso fosse ormai detenuto di fatto e senza più un legittimo titolo per l'avvenuta cessazione della destinazione a uso scolastico.

Il Comune, nel caso di specie, assume di non aver agito d'autorità e senza alcuna preventiva intesa con la competente amministrazione scolastica per sottrarre l'immobile allo specifico vincolo di destinazione all'attività scolastica per l'istruzione secondaria superiore, come assume invece parte appellante, ma di aver semplicemente preso atto dell'inutilizzo dell'immobile da parte del Libero Consorzio Comunale di Enna, inutilizzo che di fatto avrebbe sottratto il bene alla sua destinazione scolastica (non svolgendo più, in effetti, tale funzione a far data dal mese di dicembre 2016).

In pratica il Comune di Enna, in sede istruttoria, ha effettuato accertamenti (sopralluoghi, documentazione fotografica, etc.) dai quali è emerso, in tesi, che la destinazione a uso scolastico dell'immobile fosse venuta meno e che lo stesso, già dall'anno 2016, oltre a essere inutilizzato, versasse in stato di abbandono e degrado, anche a seguito di atti vandalici subiti (v. verbale del

sopralluogo del 19 aprile 2022), per cui preso atto di tale situazione ha ritenuto di poter rientrare nel possesso del proprio immobile.

In pratica la destinazione a uso scolastico di grado secondario gravante sull'immobile oggetto del contendere avrebbe perso efficacia per *facta concludentia*, avendo l'ente assegnatario sin dal mese di dicembre 2016 dismesso l'utilizzo e lasciato l'immobile in stato di abbandono, in violazione degli obblighi di gestione e manutenzione previsti dalla legge.

Il Collegio ritiene di poter condividere, in proposito, l'adesione alla riferita prospettazione comunale, già fatta propria dal primo Giudice, con le specificazioni di cui *infra*.

Il Comune, quale ente proprietario dell'immobile, con la deliberazione di G.M. n. 13 del 25 gennaio 2022 impugnata col ricorso principale in primo grado, non ha adottato un atto amministrativo con il quale discrezionalmente ha inteso revocare il vincolo di destinazione scolastica dell'immobile; giacché ciò, alla stregua della normativa richiamata, non avrebbe certamente potuto fare, dovendo invece agire d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola (ossia con la provincia, che però in Sicilia è normativamente appellata "*libero consorzio comunale*") nonché con il provveditore agli studi (ufficio scolastico provinciale o ambito territoriale dell'U.S.R.).

Piuttosto, il Comune di Enna ha semplicemente preso «*atto della cessazione della destinazione ad uso scolastico dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Valverde concesso in uso gratuito alla Provincia Regionale di Enna occupato dall'istituto Magistrale "D. Alighieri", a seguito del trasferimento dell'istituto in questione dalla sede di via Valverde 1 a Enna Alta presso la sede di via Ingrà 4 a Enna Bassa dal mese di dicembre 2016*».

Osserva il Collegio che siffatta eventualità non è letteralmente prevista dalla normativa di riferimento, che sembra riconnettere unicamente alla predetta intesa "a tre" (Comune, Provincia e Provveditorato) la cessazione della destinazione di un edificio all'uso scolastico.

Nondimeno, è evidente che, fermandocisi a una siffatta interpretazione letterale del quadro normativo, nessun elemento fattuale potrebbe tener luogo dell'intesa ai fini della cessazione della destinazione scolastica di un immobile: astrattamente, nemmeno nel caso che venga meno la stessa *res*, perché si potrebbe opinare che il vincolo di destinazione continui comunque a gravare sul sedime fino alla (ipotetica) ricostruzione dell'edificio scolastico.

Il Collegio non ritiene di aderire a siffatta conclusione esegetica, essenzialmente perché bisogna prendere atto della realtà fenomenica allorché essa renda oggettivamente chiaro che – nonostante ogni contraria dichiarazione o manifestazione di volontà (negativa) da parte di taluno dei soggetti che dovrebbero raggiungere l'intesa per la cessazione della destinazione scolastica del cespite – l'edificio scolastico abbia perso oggettivamente e definitivamente la propria attitudine a tale destinazione, *rebus ipsis et factis, vel per facta concludentia*.

Diversamente opinando, invero, si riconoscerebbe anche a uno solo dei predetti soggetti concertanti il diritto potestativo di conservare all'infinito la destinazione giuridica scolastica anche a cespiti in degrado, pur se privi d'ogni effettiva possibilità di recuperare concretamente tale funzione, finendosi indirettamente col legittimare l'inutile mantenimento *sine die* – sovente per mere finalità *difensive* di amministrazioni troppo a lungo inerti – di opere incompiute, ovvero abbandonate al degrado, in formale ossequio a una destinazione giuridica non più attuale e verosimilmente neppure più attuabile. A scongiurare un così pernicioso risultato, soccorre un'interpretazione in chiave sostanziale dell'effettività e attualità della destinazione d'un cespite all'uso scolastico: riconoscendosi che essa venga meno – oltre che, ovviamente, per effetto dell'intesa di cui si è già detto tra tutti i soggetti competenti a esprimerla – anche allorché per lungo tempo il cespite, già munito di detta destinazione, sia rimasto deprivato di fatto d'ogni pertinente utilizzazione senza una ragionevole giustificazione oggettiva e, al contempo, versi in condizioni di obiettivo degrado che ne perpetuino l'impossibilità di riprenderla.

Quanto a quest'ultimo elemento della fattispecie (ossia lo stato di degrado del cespite in discorso), ritiene il Collegio che la relativa sussistenza sia stata adeguatamente verificata dal Comune di Enna, come già riconosciuto dal primo giudice e dalle cui valutazioni sul punto non v'è ragione di dissentire. Quanto all'ulteriore elemento essenziale (ossia l'esser rimasto l'immobile abbandonato e privo della sua destinazione a edificio scolastico senza alcuna ragionevole giustificazione oggettiva), ritiene il Collegio che esso non possa considerarsi riscontrato sin dal 2016 – per effetto del mero trasferimento dell'attività scolastica in altra sede – giacché a quel momento una oggettiva giustificazione senz'altro era ravvisabile nell'esigenza di effettuare lavori manutentivi: che, nel caso di specie, risultano ultimati nell'agosto del 2018.

Ciò rende certamente giustificata la sospensione, *in situ*, della destinazione scolastica non solo fino a tale data, ma ragionevolmente almeno per tutto il successivo anno scolastico 2018/2019.

Sta di fatto, tuttavia, che tale attività non sia stata ripristinata non solo nel successivo anno scolastico 2019/2020, ma neppure nell'anno scolastico 2020/2021.

È in tale contesto fattuale – debitamente accertato dal Comune di Enna in sede procedimentale – che molti mesi dopo l'inizio del terzo anno scolastico successivo al termine dei lavori manutentivi (ossia il 25 gennaio 2022) il Comune qui appellato (previo riscontro procedimentale altresì del degrado, ovviamente crescente nel tempo, dell'edificio ex-scolastico) ha ritenuto di poter dichiarare (e, si noti, con atto accertativo e non già modificativo della destinazione, come sarebbe stato possibile solo mediante il raggiungimento dell'intesa di cui si è detto) l'intervenuta cessazione, *rebus ipsis et factis*, della destinazione scolastica del proprio immobile: nonché, in conseguenza di tale accertamento mero, di poter esercitare i propri poteri (questi sì autoritativi) di autotutela c.d. possessoria del cespite.

L'impugnata determinazione è, quindi, un atto formale e ricognitivo con cui il Comune di Enna ha constatato che, di fatto l'immobile, non era più utilizzato per fini scolastici (perché la scuola risultava trasferita da troppo tempo in altro plesso, in via Ingrà n. 4 a Enna Bassa) e che l'immobile versava, altresì, in stato di oggettivo abbandono; non si è trattato d'una decisione discrezionale, ma di un atto certificativo dello stato di fatto, registrandosi che la destinazione scolastica dell'immobile era già venuta meno per fatti concreti, concludenti e risalenti, ulteriormente (e necessariamente) integrati da una condizione di degrado del cespite medesimo.

Ritiene dunque il Collegio, adesivamente al primo giudice, che il Comune, a seguito di questa presa d'atto, ben abbia potuto *dichiarare* cessata la destinazione scolastica e, derivativamente, recuperarne il possesso per destinare l'immobile a altro uso pubblico.

Non merita perciò condivisione l'assunto di parte appellante, che qualifica come atto deliberativo e discrezionale quello con cui l'ente pubblico locale avrebbe deciso di eliminare formalmente la destinazione scolastica dell'immobile (per conseguentemente dolersi della violazione dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che consente la potestà di revoca del vincolo di destinazione scolastica da parte dell'ente proprietario solo previa necessaria intesa con l'ente territorialmente competente per il pertinente ordine di scuola – nella specie, la provincia – e con il provveditore agli studi).

Invero, tale norma è relativa alla diversa fattispecie in cui l'immobile sia ancora effettivamente destinato a scuola e l'ente proprietario, mediante un atto amministrativo a contenuto discrezionale, intenda sottrarlo a detta destinazione; è per tale ipotesi che la normativa richiede la necessaria intesa con l'amministrazione provinciale e con quella scolastica, che il Comune ha l'obbligo di notificare per avviare il procedimento per il raggiungimento, ove mai possibile, dell'intesa (in tal caso necessaria).

In ragione delle superiori considerazioni e della riferita ricostruzione esegetica, l'appello va respinto.

9. Neanche il motivo di appello afferente l'ordinanza dirigenziale n. 2 del 19 aprile 2022, impugnata con ricorso per motivi aggiunti, merita accoglimento.

Il Collegio ritiene che il Comune abbia agito facendo uso corretto del potere di autotutela esecutiva ai sensi dell'art. 823, secondo comma, c.c..

Col detto provvedimento il Comune ha intimato al Libero Consorzio Comunale di Enna, ossia alla provincia, il rilascio dell'immobile di proprietà comunale detenuto di fatto e senza legittimo titolo per la già intervenuta cessazione della destinazione a uso scolastico, al fine di consentirne l'utilizzo da parte del Comune di Enna per le proprie finalità istituzionali, con espresso avvertimento «*che, nel caso di inottemperanza, si procederà ai sensi dell'art. 21 ter comma 1 L. n. 241/1990 a liberare coattivamente il predetto immobile con l'intervento della Forza Pubblica ed al trasporto, con mezzo dell'Amministrazione comunale, degli eventuali beni e materiali rinvenuti, presso una struttura individuata dallo stesso Comune*».

La difesa del Comune ha riferito che in data 19 aprile 2022, si è proceduto all'esecuzione della detta ordinanza dirigenziale, è stato redatto apposito verbale corredato da ampia documentazione fotografica e si è provveduto alla sostituzione della serratura e la consegna delle chiavi al Dirigente Area 2 del Comune di Enna.

Il Comune ha fatto correttamente uso dell'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, comma 2, c.c., che per il suo legittimo esercizio presuppone soltanto che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, *iuris et de iure*, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici.

L'autotutela esecutiva di cui all'art. 823 c.c. mira, in via diretta, al perseguimento dell'interesse pubblico cui corrisponde l'uso del bene. Sul tema, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 7473 del 6 settembre 2024, ha ribadito che l'art. 823, secondo comma, c.c., soddisfa l'esigenza di tutela non connessa al possesso, né alla mera proprietà pubblica, ma dipendente dagli interessi pubblici che il bene può soddisfare e che i poteri di cui al predetto art. 823, secondo comma, c.c., possono essere esercitati in relazione sia ai beni che appartengono al Demanio (necessario ed eventuale), sia a quelli che fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico (cfr., *ex multis*, Cass civ., Sez. Un., ord. 20 luglio 2015, n. 15155; C.d.S., Sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2980).

10. Il Collegio, attesa la peculiarità del caso che vede contrapposti due enti pubblici territoriali, ritiene di potere compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2025, 8 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

Paola La Ganga, Consigliere, Estensore